



Comune di Monte Argentario

(*Provincia di Grosseto*)

Piazzale dei Rioni , 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

2° Settore

ORDINANZA N° 7034

IL SINDACO

Il Sindaco

Dato atto della recente azione di bonifica effettuata da questa amministrazione congiuntamente con la Capitaneria di Porto e la Polizia di Stato dei punti di ormeggio non autorizzati all'interno dello specchio acqueo portuale di P.Ercole e quindi, finalizzata a contrastare atti e comportamenti che possono configurarsi come una minaccia alla sicurezza dell'ambito portuale e più in generale per una convivenza civile e ordinata della comunità portoercolese;

Che le sopra indicate operazioni di pulizia e bonifica hanno evidenziato che sui fondali del porto si sono accumulati materiali negli anni, materiali di ogni forma e provenienza che configgono con il decoro di Porto Ercole e del suo patrimonio storico, architettonico culturale, e la cui rimozione comporta anche dei costi per l'Amministrazione comunale;

Premesso che il Piano regolatore portuale vigente risale al 1959 e non prevede alcuna utilizzazione ai fini della nautica da diporto dello specchio acqueo in quanto all'epoca la classificazione portuale individuava P.Ercole come porto rifugio;

Dato atto che il Piano Strutturale, approvato nel luglio 2002, prevede per il Porto di porto Ercole come riportato nelle relative *Norme di Attuazione all'art.25 Portualità lettera b) Obiettivi Specifici. punto P.2.Porto Ercole* :

“..omissis...

- un riordino complessivo delle attività che a diverso titolo, regolamentato o no, investono lo specchio acqueo, anche al fine di elevare il livello di sicurezza.*

- *mantenimento della multifunzionalità con potenziamento del settore della nautica da diporto, razionalizzazione del settore della pesca e conferma delle funzioni di ormeggio per i residenti.omissis”;*

Considerato che l'iter di definizione del nuovo Piano Regolatore Portuale avviato ai sensi dell'art.27 della Legge 84/94 come da Deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 30/07/2003, non ha avuto esito positivo:

Considerato che in merito al procedimento di adozione dello strumento di pianificazione portuale è di recente intervenuta la L.R. 66/2009 che ha apportato modificazione degli art.47 ter e seguenti della L.R. 1/2005 che dispone in merito alla redazione del Piano regolatore portuale;

Premesso che il piano di utilizzo del Demanio marittimo di Porto S.Stefano non contempla il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime nell'ambito portuale di Porto Ercole finalizzate al rilascio di punti d'ormeggio nello specchio acqueo portuale come da planimetria allegata;

Atteso che il procedimento di definizione degli strumenti di pianificazione, indispensabile per il rilascio di atti di concessione demaniale per le strutture relative alla nautica da diporto, prevede tempi di non immediata realizzazione ma che è necessario provvedere ad una sistemazione degli specchi acquei tale da garantire la sicurezza e la funzionalità portuale.

Richiamata l'ordinanza dell'ufficio circondariale marittimo n. 37/1996 come modificata dalla n.137/2009, che interviene in merito agli specchi acquei destinati al libero ormeggio.

Considerato che l'approssimarsi della stagione estiva e il conseguente afflusso turistico rende indispensabile assicurare la fruibilità dello specchio acqueo portuale garantendo la dovuta sicurezza e ordine, con particolare attenzione per i servizi legati alla nautica da diporto che rappresentano la parte più significativa dell'offerta turistica del nostro territorio senza creare disagi e situazioni che possano compromettere la vivibilità della comunità;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 21/12/2009 come modificata con successiva deliberazione n.17 del 16/03/2010 con la quale sono stati fornite all'ufficio linee di indirizzo in merito all'utilizzazione degli specchi acquei portuali;

Accertato che il sistema di ormeggio con utilizzo esclusivo delle ancore non consente un approdo in sicurezza per le unità con ormeggio libero pertanto occorre prevedere un idoneo sistema di ormeggio nel periodo di maggiore affluenza turistica

Considerato che la soluzione di tale problematica è di interesse primario per questa amministrazione in quanto il suo potersi potrebbe portare a situazioni di tensione e difficoltà nella gestione dell'area portuale, creando disagio e allarme e facilitando il ripetersi di situazioni di abusivismo ovvero l'insorgenza di più gravi fenomeni criminosi;

Ritenuto indispensabile che l'assetto portuale relativamente agli ormeggi venga assicurato con la dovuta sicurezza e nel rispetto "dell'ordine e della legalità" anche tramite l'adozione di provvedimenti a carattere provvisorio e temporaneo ma che consentano la regolare ed ordinata fruibilità delle aree/specchi acquei demaniali marittime anche nell'esercizio del potere di deroga di cui alla norma regionale sopra citata;

Vista la legge delega 15/03/1997 n.59 per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31.03.1998 n.112 di attuazione della legge delega sopra richiamata che ha individuato le funzioni trasferite e le sue modalità;

Vista la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23/09/2009 avente ad oggetto "Infrastrutture al servizio della nautica da diporto e disposizioni per l'ormeggio delle unità in transito".

Visti gli artt. 7-bis- e 54 (quest'ultimo come modificato dall'art. 6, comma 1, del d.l. 23 maggio 2008 n.92 convertito con L. 24 luglio 2008, n.125) del D.lgs. 267/2000;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 5 agosto 2008;

Vista la L.18 giugno 1981, n.689;

Considerato, che più in generale, il concetto di "sicurezza urbana" si connota e si caratterizza principalmente per le seguenti dimensioni:

- come disordine urbano determinato da situazioni e comportamenti degenerativi degli individui come segno dell'indebolimento dell'ordine sociale;

Che le situazioni sopra premesse e illustrate nell'ambito portuale di Porto Ercole hanno comportato l'intervento da parte della questura, dell'autorità marittima e di questa amministrazione e che pertanto la situazione "di disordine urbano" giustificano il ricorso e legittimano l'utilizzo del potere di ordinanza sindacale così come configurato dal già citato novellato art. 54 del TUEL ed in conformità all'art. 2 del DM 5 agosto 2008 che testualmente prevede che "*il sindaco interviene per prevenire e contrastare:*

- a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
- b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);
- d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
- e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi”.

Con i poteri di legge

ORDINA

1. Nello specchio acqueo del Porto di Porto Ercole come individuato nella planimetria allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale, è consentito l'ormeggio di unità da diporto **a carattere esclusivamente temporaneo e provvisorio ed ad ogni modo non oltre la data del 31/12/2010**, mediante l'apprestamento di apposito sistema di ormeggio e comunque con il ricorso alle modalità più idonee sotto il profilo della sicurezza e dell'affidabilità dell'ormeggio come individuate.
2. L'ormeggio nella porzione di specchio acqueo lato terra ricompreso tra molo “delle Grotte” (o moletto API) e piazzale Strozzi individuato con la lettera “A” nell'allegata planimetria è consentito ai soli soggetti residenti nel comune di Monte Argentario frazione di Porto Ercole in possesso di entrambi i sottoindicati requisiti :
 1. Compimento del 65° anno di età e limite reddituale di cui alle quote fissate per l'erogazione della pensione sociale come attestato dalla certificazione ISEE ;
 2. Per i natanti da diporto destinati al solo uso personale, aventi le seguenti caratteristiche;
 - 2.1. a remi o motore con potenza non superiore a 40cv;
 - 2.2. Intestazione dell'assicurazione obbligatoria per il motore allo stesso nominativo assegnatario del posto d'ormeggio; per i natanti a remi dovrà essere prodotta assicurazione privata;
 - 2.3. l'ormeggio dovrà essere consentito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 2.3..1. è fruibile per un solo natante di proprietà direttamente utilizzato dal richiedente con esclusione di ogni e qualsiasi attività destinata al noleggio o subaffitto; lo stesso dovrà dichiarare pena la revoca del diritto di uso dell'area oggetto di ordinanza, di non possedere altro punto d'ormeggio in concessione negli ambiti portuali di Monte Argentario:
- 2.3..2. Il proprietario del natante dovrà garantire il rispetto di tutte le responsabilità conseguenti l'utilizzo dell'ormeggio, con particolare riferimento ai requisiti minimi previsti ai sensi di legge sulle dotazioni di sicurezza dei natanti e della documentazione necessaria all'unità da diporto per la navigabilità;.
3. L'ormeggio nelle aree indicate come da planimetria allegata alla lettera A , verificata l'eventuale disponibilità, sarà ulteriormente consentito, ai soli soggetti iscritti nelle graduatorie valide per il servizio della catenaria comunale di PORTO ERCOLE secondo il relativo ordine di classificazione e con l'applicazione della medesima regolamentazione e con le caratteristiche dei natati di cui sopra.
4. L'ormeggio nelle ulteriori porzioni di specchio acqueo individuati nell'allegata planimetria di cui alle lettere da B1 a C7 è consentito secondo i criteri individuati dalla Commissione/gruppo di lavoro nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 16/03/2010.
5. L'ormeggio nella zona contrassegnata dalla lettera "D" dell'allegata planimetria posta nella Banchina Marinai d'Italia ex santa Barbara rimane disciplinata come da Ordinanza dell'Autorità Marittima n. 137/2009 art. 1
6. Negli specchi acquei di cui all'allegata planimetria dovrà ad ogni modo essere garantito l'ormeggio alle unità in transito nella misura del 10% dei posti barca complessivamente disponibili nelle aree oggetto del presente atto, secondo le modalità prescritte dalla citata ordinanza della Capitaneria di Porto n.37/96 come modificata dalla n.137/2009;
7. Allo scopo di assicurare la sicurezza degli ormeggi ed un efficace ed efficiente regolamentazione degli stessi, al Dirigente competente in materia di demanio, sono demandati gli ulteriori adempimenti sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale con atto n.92 del 21/12/2009 come modificato con deliberazione n.17 del 16/03/2010 compreso eventuali procedure per lo svolgimento di servizi complementari ed ausiliari nell'ambito della nautica da diporto senza oneri per l'Amministrazione Comunale e comunque garantendo alla stessa la copertura dei costi emergenti connessi alla gestione degli specchi acquei

8. Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporteranno la decadenza dal diritto d'uso del posto d'ormeggio con la contestuale immediata segnalazione alle autorità competenti e costituiscono illeciti puniti ai sensi dell'art.1164 del Codice della navigazione.

Contestualmente all'accertamento della violazione, gli organi addetti al controllo provvedono alla immediata interruzione dell'attività illecita in considerazione, con contestuale segnalazione all'autorità giudiziaria, ed ove ne ricorrano gli altri presupposti oggettivi procedono al sequestro cautelare delle cose che servono o sono destinate a commettere la violazione ovvero di quelle che ne costituiscono il prodotto ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Gli oggetti ed il denaro eventualmente sequestrati sono trasmessi con copia degli atti all'amministrazione comunale per la confisca al termine del procedimento sanzionatorio.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed avrà valenza fino al 31.12.2010, in attesa di successivi atti di regolamentazione degli specchi acquei e della revisione degli strumenti di pianificazione portuali .

Contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente atto è comunicato al Prefetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, comma 4 del T.U.E.L, nonché alla Questura di Grosseto e alla Capitaneria di Porto.

Dalla Residenza Municipale, li 06-04-2010

IL SINDACO
F.to Ing. Arturo CERULLI
